

PROTOCOLLO D'INTESA

in merito alle prassi da seguire nella procedura di negoziazione assistita

tra:

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA

COMUNE DI BRESCIA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

A.I.A.F. - Associazione Italiana Avvocati Per La Famiglia Ed I Minori

~~~~~

PREMESSO CHE:

- a. con Decreto Legge 12 settembre 2014 n° 132, convertito con Legge 10 novembre 2014 n° 162 (di seguito denominato DL) recante "*Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*", si è introdotta la convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale di separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione e di divorzio;
- b. l'art. 6 II° comma del DL prevede che: "*in mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di Handicap grave (ex art. 3 III° comma Legge n° 104/1992) o economicamente autosufficienti*", l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica il quale, qualora non ravvisi irregolarità, rilascia il nulla osta che deve essere comunicato agli avvocati per gli ulteriori adempimenti di legge;
- c. l'art. 6 II° comma del DL prevede che: "*in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti*", l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica entro il termine di dieci giorni dalla sottoscrizione il quale, qualora risponda all'interesse dei figli, autorizza l'accordo. Qualora l'accordo non risponda all'interesse dei figli, entro cinque giorni deve essere trasmesso al Presidente del Tribunale competente per gli ulteriori incombeni come da decreto legge citato;
- d. Entrambi gli avvocati, entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione/ nulla osta, sono



obbligati a trasmettere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto/trascritto, copia conforme all'originale dell'accordo unitamente al nulla osta/autorizzazione (art. 6 DL);

e. L'art. 11 del DL prevede che i difensori che sottoscrivono l'accordo di negoziazione assistita devono trasmettere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto ovvero al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto uno degli avvocati, una copia dell'accordo medesimo;

f. con circolare del Ministero dell'Interno n° 19/2014 del 28 novembre 2014, veniva specificato che la procedura di negoziazione assistita dovesse necessariamente svolgersi con l'assistenza di almeno un avvocato per parte;

g. con la medesima circolare veniva disposto che la convenzione di negoziazione assistita dovesse essere trasmessa all'Ufficiale dello Stato Civile da entrambi gli avvocati che abbiano assistito le parti;

h. successivamente veniva predisposto da parte del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Consiglio Nazionale Forense e l'ISTAT, il *modulo standard* per la trasmissione ai Comuni della convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 DL, da parte degli avvocati;

i. stante la necessità di coordinare le diverse autorità chiamate a gestire la procedura di negoziazione assistita, si rende necessario individuare delle prassi operative condivise e codificate, al fine di garantire la massima tutela in una materia che vede coinvolti interessi di rango costituzionale.

Tutto ciò premesso, fra

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, rappresentata da

il Comune di Brescia, rappresentato da **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
**D.ssa M. Maddalena Sanna**

l'Ordine degli Avvocati di Brescia, rappresentato da

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**  
**(dott. Tommaso BUONANNO)**

l'A.I.A.F. - Associazione Italiana Avvocati Per La Famiglia Ed I Minori,

rappresentata da

**AIAF LOMBARDIA**  
**Sezione Territoriale**  
**di Brescia**  
**Il Responsabile**

SI CONVIENE quanto segue:

1. l'accordo di negoziazione assistita, perfezionato ai sensi degli artt. 5 comma II° e 6 comma



III° DL, dovrà essere depositato, a cura di uno degli avvocati che l'hanno sottoscritto, in originale presso la Procura della Repubblica competente. In particolare, tale atto dovrà essere corredato dalla documentazione di cui agli allegati 1-3 al presente protocollo d'intesa.

2. La Procura della Repubblica presso il Tribunale provvederà a mettere a disposizione dell'avvocatura un apposito sportello costituito presso l'Ufficio "Ricezione Atti" (piano II° stanza n° 2.35).
3. Il Cancelliere addetto provvederà alla ricezione dell'accordo di negoziazione, previa identificazione del depositante a mezzo dell'allegato 2 e provvederà, altresì, ad apporre sui moduli di cui all'all. 3, prodotto in duplice copia, timbro attestante la data del deposito stesso, rilasciandone una copia all'avvocato ed allegando l'altra all'accordo depositato.
4. In attesa che la Segreteria della Procura si doti di posta elettronica certificata, sarà cura degli avvocati precedenti provvedere alla verifica del rilascio del nulla osta/autorizzazione o comunicazione relativa all'invio al Tribunale nel caso di non ritenuta congruità dell'accordo formulato che, in ogni caso, il Pubblico Ministero apporrà sull'unico originale depositato entro tre giorni lavorativi dalla data del deposito dell'accordo. Sarà cura dell'avvocato che ha effettuato il deposito, provvedere al ritiro dell'originale dell'accordo che verrà consegnato con apposizione dell'autorizzazione/nulla osta o comunicazione relativa all'invio al Tribunale nel caso di non ritenuta congruità dell'accordo formulato. In quel frangente il Cancelliere apporrà la data della comunicazione e della consegna alle parti su entrambi i moduli di cui all'all. 3, sia su quello trattenuto dalla Procura, sia su quello a mani dell'avvocato.
5. Il legale medesimo ne darà comunicazione al collega in modo che entrambi possano estrarre copia conforme all'originale dell'accordo così come autorizzato per gli usi di legge. Il predetto originale rimarrà depositato presso lo studio dell'avvocato designato dalle parti nell'accordo medesimo;
6. Sarà cura degli avvocati delle parti trasmettere al Comune competente, inderogabilmente entro dieci giorni dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento (nulla osta o autorizzazione) del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale, a cura della segreteria o della cancelleria, come da circolare del Ministero dell'Interno n. 6 del 24 aprile 2015, una copia autentica dell'accordo, munito delle certificazioni e delle attestazioni di conformità, ai sensi dell'art. 5 II comma del DL.

La data di comunicazione dovrà risultare dal modulo di cui all'allegato 3;



7. Nell'accordo gli avvocati dovranno dare atto di quanto disposto dall'art. 6, III comma del DL, ovvero di aver tentato la conciliazione delle parti, di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e, in caso di presenza di minori, dell'importanza per il minore di trascorre tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

L'accordo dovrà altresì essere corredato del *modulo standard* per la trasmissione ai Comuni, predisposto dal Ministero dell'Interno, d'intesa con il Consiglio Nazionale Forense e l'ISTAT, di cui all'allegato 4 al presente protocollo d'intesa.

La trasmissione potrà essere effettuata a mezzo deposito presso l'Ufficio Matrimoni del Comune di Brescia, oppure tramite trasmissione a mezzo PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [demografici.statocivile@pec.comune.brescia.it](mailto:demografici.statocivile@pec.comune.brescia.it).

L'accordo trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata, corredato dal corrispondente *modulo standard* di trasmissione, è firmato digitalmente per attestarne la conformità all'originale.

8. L'Ufficiale di Stato Civile, ai fini della trascrizione dell'accordo, verificherà la sussistenza delle condizioni prescritte dal DL, nonché dalle ulteriori disposizioni ministeriali, ovvero:
- la propria competenza alla ricezione<sup>1</sup>;
  - l'assistenza di almeno un avvocato per parte;
  - l'avvenuta trasmissione attraverso la compilazione del *modulo standard* da parte di entrambi gli avvocati delle parti, con firma congiunta o disgiunta;
  - la presenza o l'assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci, di figli maggiorenni portatori di handicap grave, di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, con riferimento alla necessità dell'apposizione rispettivamente dell'autorizzazione o del nulla osta da parte del Procuratore della Repubblica;
  - la presenza delle informative prescritte dal DL;
  - la data certa dell'accordo e le conseguenti certificazioni di autografia delle firme e di conformità dello stesso alle norme imperative e all'ordine pubblico;
  - il rispetto del termine di legge previsto per la trasmissione dell'accordo, che decorre inderogabilmente nei termini indicati al precedente punto 6;
  - la certificazione di conformità all'originale dell'accordo trasmesso.

<sup>1</sup> Ai fini della corretta individuazione dell'Ufficiale di Stato Civile competente, si precisa che il matrimonio iscritto è quello celebrato con rito civile, la cui iscrizione avviene nel Comune di celebrazione. Il matrimonio trascritto è quello celebrato con rito religioso (concordatario o di altri culti religiosi), la cui trascrizione avviene nel Comune di celebrazione, o quello celebrato all'estero, la cui trascrizione avviene nel Comune di residenza o di iscrizione all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE).



9. Agli avvocati che violano l'obbligo di trasmissione dell'accordo all'Ufficiale di Stato Civile competente, entro il termine di legge, è applicata, da parte del Comune procedente, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 6, comma 4 DL.
10. In ogni caso, qualora l'accordo non contenga le informative e le certificazioni previste dal DL, il Comune non provvederà alla trascrizione e richiederà l'invio di un nuovo accordo, che dovrà essere munito di nuova autorizzazione/nulla osta del Procuratore della Repubblica, dal cui rilascio inizierà nuovamente a decorrere il termine di dieci giorni di cui sopra.
11. Esula dalla competenza dell'Ufficiale di Stato Civile qualunque controllo in merito alle pattuizioni ovvero agli adempimenti di natura patrimoniale eventualmente stabiliti ovvero contenuti nell'accordo medesimo.
12. L'Ufficiale di Stato Civile provvederà alla trascrizione dell'accordo, ai sensi dell'art. 63 II° comma del Regolamento dello Stato Civile, oltre che all'annotazione negli atti di nascita dei coniugi e nell'atto di matrimonio.
13. L'Avvocato designato dalle parti nell'ambito dell'accordo di negoziazione assistita, trasmetterà, a mezzo PEC, all'Ordine degli Avvocati di Brescia, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [negoziazione.assistita@brescia.pecavvocati.it](mailto:negoziazione.assistita@brescia.pecavvocati.it), copia informale dell'accordo di negoziazione assistita con relativa autorizzazione/nulla osta/ o comunicazione relativa all'invio al Tribunale nel caso di non ritenuta congruità dell'accordo formulato ai sensi dell'art. 11 D.L.
14. L'Ordine degli Avvocati di Brescia predisporrà un archivio ai fini statistici per la conservazione dei predetti atti.
15. Le parti convengono, altresì, che il presente Protocollo abbia carattere sperimentale e sia valido per un anno dalla data di sottoscrizione intendendolo tacitamente rinnovato ogni anno salvo necessità di modifiche od integrazioni.

Brescia, il.....15 SET. 2015

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA

COMUNE DI BRESCIA

*R. Rossetti*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

*D.ssa M. Maddalena Sanna*

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

*[Firma]*

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
(dott. Tommaso BUONANNO)

*[Firma]*

**AIAF LOMBARDIA**  
Sezione Territoriale  
di Brescia  
Il Responsabile

A.I.A.F. - Associazione Italiana Avvocati Per La Famiglia Ed I Minori

*[Firma]*